

Comune di MANDURIA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) TASSA SUI RIFIUTI (TARI) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Domanda di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	3
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di liti pendenti	3
Articolo 7 – Definizione agevolata degli omessi adempimenti dichiarativi TARI	5
Articolo 8 – Effetti della definizione agevolata	5
Articolo 9 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	5
Articolo 10 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	6
Articolo 11 – Entrata in vigore.....	6

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplinanti la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Rientrano nell'ambito del presente Regolamento i debiti maturati a titolo di Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) rivenienti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi ai periodi d'imposta dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 che potranno essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di oneri della riscossione ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e cautelari e di quelle di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare dalle seguenti fattispecie:
 - a) Ingiunzioni di pagamento emesse entro il 31 dicembre 2024;
 - b) Accertamenti divenuti esecutivi entro il 31 dicembre 2024;
 - c) Omessi adempimenti dichiarativi alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Possono essere oggetto di definizione, altresì, i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) Provvedimenti avviati a riscossione coattiva;
 - b) Provvedimenti sui quali risultino attivati piani rientro rateali con riferimento alle sole rate a scadere dalla data del 1° gennaio 2026 ed in regola con quelle scadute sino alla data del 31/12/2025;
 - c) Provvedimenti oggetto di liti pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.
4. Sono esclusi dalla presente definizione i provvedimenti che sono stati già oggetto della precedente definizione agevolata di cui al Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 28/07/2023.
5. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
6. L'interscambio delle dichiarazioni, delle comunicazioni o di qualsiasi altro provvedimento inerente la presente procedura di definizione dovrà avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata il cui indirizzo verrà posto a disposizione contestualmente alla modulistica di cui al successivo articolo 4 comma 1. Il Contribuente che non sia munito di tale sistema di comunicazione dovrà eleggere espresso domicilio, ai fini della presente definizione, presso altra persona o professionista dotato di tale sistema. Saranno considerate inesistenti tutte le comunicazioni pervenute con diverso mezzo di comunicazione.

Articolo 3 – Domanda di adesione alla definizione agevolata

1. Il debitore manifesta la propria volontà di avvalersi della definizione di cui all'articolo 2 presentando apposita domanda di adesione al Comune e/o al Concessionario della riscossione coattiva entro il sessantesimo giorno

successivo alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune della presente modifica regolamentare”.

2. Il Comune e/o il Concessionario della riscossione coattiva comunica al debitore, nei successivi venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 4 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione prevista all'articolo 2, il debitore, con riferimento al riscontro ottenuto ai sensi dell'articolo 3, manifesta al Comune e/o al Concessionario della riscossione coattiva la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune e/o al Concessionario della riscossione mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento in base ai seguenti criteri:
 - a) Versamento rateale nel numero massimo di ventiquattro rate mensili (rata minima: € 100,00);
 - b) Nessuna rateizzazione è prevista per debiti di importo pari o inferiore ad € 200,00.
2. Il Comune e/o il Concessionario della riscossione a seguito di ricezione dichiarazioni di cui al precedente comma 1 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate o della rata unica, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
3. Ai fini della definizione agevolata di cui al presente regolamento non è ammessa la compensazione con eventuali crediti del contribuente nei confronti dell'Ente;
4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
5. L'eventuale diniego da parte del Comune e/o Concessionario della riscossione coattiva alla definizione agevolata, totale o parziale, è espresso con la medesima comunicazione di cui al comma 2.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista alla lettera b), comma 3, dell'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune e/o dalla ditta concessionaria della riscossione coattiva, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui al comma 2, articolo 2.
2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni e di interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
3. A seguito della presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della dichiarazione di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di liti pendenti

1. Ai fini della definizione delle controversie tributarie pendenti, come definite alla lettera c), comma 3, dell'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può inoltrare istanza di definizione agevolata che, pena l'inefficacia della stessa, deve pervenire sino a 5 giorni prima della data dell'udienza di trattazione, sempre che ne abbia diritto tenuto conto, altresì, delle eventuali pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026 divenute definitive. La definizione avviene col pagamento del solo tributo, indipendentemente dall'esito delle eventuali pronunce di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui al comma 1, articolo 3.
2. Alla dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata deve essere allegata l'istanza di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.
3. Nella dichiarazione, di cui all'articolo 4, a pena di inefficacia dell'istanza, dovranno essere indicati: la Corte di Giustizia Tributaria competente; numero R.G.R./R.G.A. del ricorso. Si precisa che nel caso di pluralità di ricorsi, tali dati dovranno essere specificamente riportati per ciascuno di essi, pena l'inefficacia dell'istanza relativamente a quelli non indicati e/o non esattamente indicati.
4. Nel caso in cui le parti, in corso di giudizio, aderiscano alla "*c.d. rottamazione quinquies*", previa esibizione da parte del debitore della ricevuta di pagamento dell'intero importo o della prima rata, qualora l'importo sia stato rateizzato, il contribuente non potrà chiedere la condanna dell'Ente alle spese di lite. Il Comune rinuncerà alla controversia solo ed esclusivamente all'adempimento totale del debito, e fino ad allora, il contribuente si impegnerà a formalizzare una istanza, congiuntamente all'Ente, da presentarsi alla Corte di Giustizia Tributaria competente al fine di richiedere il rinvio dell'udienza sino all'intervenuta estinzione del debito. Il mancato rispetto del piano di rateizzazione concesso comporterà automaticamente, e senza ulteriore avviso da parte dell'Ente, l'inefficacia della definizione agevolata.
5. Non è ammessa la definizione parziale dei carichi ricompresi nei giudizi a meno che parte dei debiti opposti siano riferiti ad Entrate non rientranti nella presente definizione agevolata.
6. Non è ammessa la definizione agevolata per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.
7. Dagli importi dovuti sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
8. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.
10. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della dichiarazione di adesione, il pagamento degli importi dovuti entro i termini di cui all'articolo 3 ed il deposito presso la Corte di Giustizia tributaria competente dell'istanza di rinuncia al contenzioso nei trenta giorni successivi all'avvenuto integrale pagamento secondo quanto disciplinato al precedente comma 4, allegando la relativa quietanza di pagamento.
11. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli omessi adempimenti dichiarativi TARI

1. E' possibile sanare l'omessa o infedele dichiarazione della TARI a mezzo della corresponsione della Tassa, al netto di sanzioni ed interessi, relativa alle annualità non prescritte.
2. La definizione avviene a mezzo della obbligatoria dichiarazione da presentarsi con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento con l'indicazione di eventuali riduzioni applicabili.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere presentata entro il termine indicato al comma 1, articolo 3 del presente Regolamento.
4. Il Comune emette apposito documento di riscossione che potrà essere oggetto di rateizzazione così come determinato al precedente articolo 3.
5. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto nei termini di cui al precedente articolo 3, in difetto l'Ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.
6. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo emesso entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.

Articolo 8 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato, di insufficiente o di tardivo versamento della unica rata o, nel caso di pagamento rateale, di numero 2 rate consecutive, la definizione non produce effetti.
2. Relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto comprensivi di sanzioni ed interessi.
3. Nel caso di definizione dei provvedimenti di rateizzazione, di cui all'articolo 5, il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
4. la dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata degli importi oggetto di liti pendenti, di cui all'articolo 6, con allegata l'istanza di rinuncia al ricorso produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. Il mancato deposito presso la Corte di Giustizia Tributaria competente dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 10 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. La ditta concessionaria della riscossione coattiva relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.